

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 15 GIUGNO 2010, N. 22760: esecuzione di lavori edili da parte del subappaltatore e responsabilità per la connessa gestione dei rifiuti.

«Si osserva che questa Corte ha avuto modo di affermare come, in materia di rifiuti, il committente (...) e il direttore dei lavori non possano essere ritenuti responsabili, a titolo di concorso con l'appaltatore, per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi, connessi alla attività edificatoria: infatti, nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale, né da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione di rifiuti (ex plurimis Cass. 22/9/04, n. 40618). ».



UDIENZA PUBBLICA DEL 29/4/2010

22760/10

Sentenza n. 817
R.G.n.45216/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill. mi Signori

-dott. Pierluigi Onorato	Presidente
-dott. Alfredo Teresi	Consigliere
-dott. Alfredo M. Lombardi	Consigliere
-dott. Luigi Marini	Consigliere
-dott. Santi Gazzara	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Laudesi Remo Ugo, nato a Erba il 17/8/51, residente a Monza, via Ferrucci, n. 29
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 7/1/09

Visti gli atti la sentenza ed il ricorso

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso per la inammissibilità

osserva



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 7/1/09, ha dichiarato Laudisi Remo Ugo e Prado de Mendoza Fransisca Marisol responsabili del reato di cui agli artt. 110 c.p., 192, co. 1, per le sanzioni previste dall'art. 256, co. 1, lett. a) e co. 2, d.Lvo 152/06, per avere in concorso tra loro – il Laudesi, quale amministratore unico della Bottigelli Service s.r.l., ditta avente appalto dal Comune di Milano per gli interventi di ristrutturazione delle farmacie comunali, delle quali lo stesso è responsabile, e coordinatore, e la Prado de Mendoza, quale titolare della impresa individuale Euro Latin Edil di Prado de Mendoza, ditta avente incarico dalla Bottigelli per la esecuzione dei lavori di demolizione, opere murarie, posa pavimentazione e pulizia dei locali della farmacia municipale n. 97 di via Casoretto n. 1 – effettuato l'abbandono, sul suolo, in pubblica via, di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dalla attività di demolizione e ristrutturazione dei locali della predetta farmacia. Ha condannato i prevenuti alla pena di euro 4.000,00 di ammenda ciascuno.

Propone appello la difesa del Laudisi, qualificato ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., con i seguenti motivi:

- non sussiste prova certa che il materiale di risulta, trovato sulla pubblica via, provenisse dai lavori di ristrutturazione della farmacia comunale;
- in ogni caso erra il giudice di merito nel riconoscere il Laudisi responsabile in del reato contestato, visto che lo stesso aveva appaltato i lavori alla ditta della Prado de Mendoza, unica ed esclusiva esecutrice dei lavori de quibus;
- la pena inflitta è assolutamente sproporzionata al fatto e non in linea con i parametri di cui all'art. 133 c.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso si palesa fondato quanto alla censura mossa con il secondo motivo.

Infatti, è incontestato che la Bottigelli Service s.r.l. aveva stipulato un contratto di sub appalto con la Latin Edil di Prado de Mendoza, avente ad oggetto i lavori da eseguirsi nei locali della farmacia comunale.

Orbene il contratto di subappalto è negozio autonomo dal principale contratto di appalto che legava il Laudisi, nella qualità, ed il Comune di Milano, ed uno degli elementi caratterizzanti detta autonomia si riscontra nella scelta dei mezzi adoperati per conseguire l'opera e nelle direttive di esecuzione dei lavori riconosciuta esclusivamente in capo al subappaltatore.

Detto negozio rappresenta una figura particolare di subcontratto o contratto derivato e con esso l'appaltatore incarica un terzo di eseguire in tutto o in parte l'opera che egli ha assunto; a seguito del nuovo contratto, stipulato con il subappaltatore, in capo al subappaltante sorge il diritto di vedere la compiuta esecuzione dei lavori, a regola d'arte e nei tempi concordati.

La norma di cui alla imputazione punisce colui che effettua l'abbandono dei rifiuti, condotta questa che non può farsi risalire, nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva o culpa in vigilando, in capo al ricorrente, che va considerato totalmente estraneo all'illecito posto in essere dalla coimputata Prado de Mendoza.

Si osserva che questa Corte ha avuto modo di affermare come, in materia di rifiuti, il committente (nella specie Laudisi) e il direttore dei lavori non possano essere ritenuti responsabili, a titolo di concorso con l'appaltatore, per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi, connessi alla attività edificatoria: infatti, nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale, né da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione di rifiuti (ex plurimis Cass.22/9/04, n. 40618).



Da quanto rilevato appare evidente la estraneità del prevenuto alla condotta illecita posta in essere esclusivamente dalla coimputata, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del ricorrente per non avere commesso il fatto.

L'accoglimento del secondo motivo di ricorso è assorbente delle ulteriori censure mosse nella impugnazione.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di R.U.Laudisi per non avere commesso il fatto.

Così deciso in Roma il 29/4/2010.

Il consigliere estensore
(Santi Gazzara)

Il Presidente

(Pierluigi Onorato)

